

www.provincia.torino.it



Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.78/32672/2011

OGGETTO: COMUNE DI CERCENASCO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N.11 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante parziale n. 11 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Cercenasco, con deliberazione del C.C. n. 16 del 12/07/2011 (*Prat. n. 118/2011*), trasmesso alla Provincia in data 04/08/2011 (pervenuto 09/008/2011) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 12/07/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica della scheda n. 22 "Area Agricola (E)" del P.R.G.C. vigente per consentire alle attività produttive funzionanti (Apf) che svolgono attività afferenti l'agricoltura possano ".....realizzare strutture per l'esercizio di attività di trasformazione, lavorazione, deposito e vendita di legnami anche sulle parti del territorio agricolo limitrofo o confinante alle zone medesime "Apf"" (Cfr. Scheda 22 delle N.T.A. del Piano);

preso atto che nella deliberazione di adozione della Variante in oggetto non è presente la dichiarazione di esclusione dalla verifica di assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs



www.provincia.torino.it



18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Cercenasco con deliberazione C.C. n. 16 del 12/07/2011, le seguenti osservazioni:
 - a) pur prendendo Atto che le Varianti parziali, in alcuni casi, sono firmate su sollecitazione dei privati, le motivazioni devono essere di esclusivo interesse pubblico e trovare completa ed esaustiva articolazione nei documenti della Variante ed in particolare nella deliberazione di adozione come stabilito nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET, in cui è citato: "......L'approvazione di una variante parziale o di una modificazione che non costituisce variante sono una scelta dell'Amministrazione Comunale che ne valuta l'opportunità e la coerenza con i principi informatori del piano: in nessun caso il comune deve ritenersi obbligato dalle sole istanze di cittadini che propongono varianti o modifiche. Nelle deliberazioni di approvazione devono essere sempre ampiamente motivate le scelte effettuate....";
 - b) la norma per autorizzare la realizzazione di strutture "...per l'esercizio di attività di trasformazione, lavorazione, deposito e vendita legnami..." introdotta per tutte le "Attività Produttive Funzionanti" Apf "...che svolgono attività direttamente connesse, integrate, complementari e sinergiche alle attività agricole..." identificate con la Scheda n. 20 (caseificio, falegnameria, deposito di materiali edili, deposito di macchinari per lavorazioni agricole ecc... ecc...) è rivolta ad esercizi che parrebbero non presentare i requisito di attività connesse, integrate e complementari all'agricoltura, ma di attività produttive in zona agricola, soggette alla lettera l), comma 2, art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i..
 - L'autorizzazione sic et simpliciter a realizzare delle strutture funzionali alle attività *Apf* senza analizzare eventuali impatti sui vincoli paesaggistici e idrogeologici (<u>la Variante è priva della cartografia del Piano per consentire la localizzazione degli ambiti interessati</u>) potrebbe consentire la realizzazione di nuovi volumi non compatibili con le limitazioni territoriali ambientali e idrogeologiche;
 - c) se il Piano comunale non è adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) come parrebbe dagli Atti in nostro possesso, si suggerisce, considerato che una parte del territorio comunale (come si evince dalle Norme del Piano) è ricompreso in classe IIIb, di verificare se i nuovi volumi sono compatibili con la corrispondente classe di rischio idrogeologico, prevedendo in sede di approvazione del progetto definitivo della variante, come disposto dalla Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP, ovvero "le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77", la stesura di una relazione geologica a cura di un geologo abilitato. Quanto sopra, viene specificato a titolo di apporto collaborativo, ricordando gli obiettivi indicati dal P.T.C.2 vigente





www.provincia.torino.it



ovvero "La sicurezza, diritto dei cittadini, non è solo la garanzia che le regole del vivere civile siano rispettate, ma è anche e soprattutto la possibilità di vivere in un territorio "sicuro", in cui i luoghi dell'abitare, del lavoro, dello studio, del divertimento e le reti di comunicazione siano protetti, e quindi i cittadini siano il meno possibile esposti a situazioni di rischio".

- d) infine, si segnala la seguente incompletezza materiale, come peraltro già evidenziato nella precedente Variante parziale n. 10:
 - ?? in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: "Nei casi di esclusione......le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo".

Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;

- 2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. **di trasmettere** al Comune di Cercenasco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 14/09/2011

Il Dirigente (Arch. Gianfranco Fiora) F.to in originale